



CORTE FEDERALE

La Corte Federale composta da:

Dott. Vittorio Zanichelli	Presidente re.
Dott. Luigi De Ficchy	Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Membro

Sul ricorso proposto da:

PASQUALE D'AURIA avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale pubblicata mediante affissione in data 20 novembre 2003 (comunicato n. 20) con la quale è stata disposta la radiazione del ricorrente.

ha emesso la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

Pasquale D'Auria è stato chiamato a rispondere avanti la CGN di comportamenti assunti in violazione delle funzioni istituzionali proprie della sua carica di Presidente del Comitato Regionale Campania. In particolare gli è stato addebitato: a) di aver gestito il Comitato incorrendo in gravi irregolarità contabili e amministrative; b) di aver preteso compensi in denaro per consentire o agevolare l'iscrizione ai campionati rientranti nella competenza del Comitato Regionale Campania.

Con la decisione impugnata la CGN ha ritenuto provati entrambi i capi di incolpazione.

In particolare, per quanto attiene al capo a) ha evidenziato come la situazione debitoria esistente al momento del passaggio delle consegne ammontasse ad € 555.093,00 e come tale situazione non trovasse adeguata giustificazione, non essendosi potuto accertare la destinazione delle poste attive di bilancio.

Quanto all'incolpazione sub b) la CGN ha ritenuto provati i fatti addebitati in base a dichiarazioni in atti "chiare, precise e tutte concludenti nel rappresentare l'obiettivo perseguito dal D'Auria: il personale vantaggio economico".

Motivi della decisione

La prima censura mossa dal ricorrente attiene alla pretesa violazione del diritto di difesa, non essendo egli stato sentito dal Procuratore Federale e non essendo stato comunicato al difensore, presso il quale aveva eletto domicilio, l'avviso della data fissata per la discussione.

Quanto al primo punto osserva la Corte che, ammesso e non concesso che il D'Auria non sia stato convocato dal Procuratore Federale, nessuna norma impone tale adempimento la cui omissione non costituisce violazione del diritto di difesa che è comunque garantito dalla possibilità per l'incolpato di presentarsi avanti all'organo giudicante. Per quanto attiene alla seconda censura, risulta dalla documentazione in atti (lettera Avv. Artico in data 18 novembre 2003) che l'avviso dell'udienza è comunque pervenuto al difensore presso il quale il D'Auria aveva richiesto di inviare eventuali comunicazioni mentre è irrilevante che ciò sia avvenuto presso lo studio del professionista in Nola invece che in Pozzuoli.

Per quanto attiene al merito della prima incolpazione (irregolare tenuta della contabilità) rileva la Corte che il ricorrente sostanzialmente non contesta l'esistenza del fatto addebitato ma opera una sorta di "chiamata in correità" di chi, a livello periferico o centrale, ha tenuto, insieme a lui, "i vari comportamenti che hanno prodotto l'esposizione verso terzi della Federazione". E' appena il caso di rilevare che tale tesi difensiva è del tutto fuorviante in quanto ciò che interessa in questa sede è accertare se la condotta addebitata sussista e non se della stessa debbano rispondere anche altri, trattandosi di questione, quest'ultima, eventualmente oggetto di ulteriore procedimento ma non certo integrante una scriminante o anche solo un'attenuante.

Ciò posto, non vi è dubbio che l'addebito sia fondato: a parte la considerazione che è stato lo stesso D'Auria a sottoscrivere il verbale di passaggio delle consegne in data 25 luglio 2003 dal quale risulta una situazione debitoria di € 555.000 circa che allo stato e nonostante le promesse di chiarimenti documentali rimane del tutto ingiustificata, soprattutto alla luce dell'inquietante circostanza che non è stata fornita adeguata prova in ordine alla destinazione delle sostanziose entrate del Comitato, è agli atti la prova che la Federazione è stata costretta ad intervenire con urgenza mediante stanziamenti straordinari per far fronte alle ingiunzioni di pagamento e alle richieste delle banche che minacciavano di agire nei confronti della Federazione stessa. Particolarmente grave, comunque, è la condotta del ricorrente che ha rifiutato la doverosa collaborazione all'attività degli organi federali, tanto da costringere il Commissario ad acta a rinunciare all'incarico dopo una vana attesa di contatti e documentazione. Di particolare rilevanza indiziaria in quanto indicativo del disordine contabile e amministrativo che regnava al Comitato Regionale Campania è ciò che emerge dall'allegato al verbale n. 10/2003 in atti e cioè la circostanza che un revisore effettivo ed uno supplente del CR Campania abbiano dato le dimissioni dalla carica nel gennaio del 2002 in quanto non messi nelle condizioni di poter espletare l'attività di revisione contabile, così come è di particolare gravità il fatto che la loro lettera di dimissioni indirizzata alla FIPAV a mezzo del Presidente regionale (D'Auria) non sia mai pervenuta in Federazione.

Non ritiene invece la Corte che vi siano prove sufficienti in ordine alla sussistenza del secondo addebito: è ben vero che agli atti un articolo giornalistico che riporta la notizia dell'arresto del D'Auria perché avrebbe preteso 1.000 € per agevolare l'iscrizione di una squadra ad un campionato ma non può che prendersi atto che nessuna istruttoria pare essere stata compiuta sul fatto, non trovandosi agli atti traccia di quelle dichiarazioni "chiare, precise e concludenti" cui si fa cenno nell'impugnata decisione. In tale situazione e soprattutto non risultando in alcun modo quale esito abbia avuto il procedimento penale ritiene la Corte di non poter ritenere provata la sussistenza dell'addebito sub b) ed in tal senso deve essere riformata parzialmente l'impugnata decisione.

Tale limitata riforma, tuttavia, non incide sull'entità della sanzione. La radiazione, prevista dall'art. 47 del Regolamento Giurisdizionale, deve essere inflitta per comportamenti di tale gravità da rendere "inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIPAV": non vi è dubbio che il D'Auria non solo sia venuto meno agli obblighi connessi alla sua posizione amministrativa omettendo di dar conto della sua attività tramite una regolare tenuta della contabilità, ma soprattutto sia venuto meno alla fiducia degli appartenenti alla Federazione gestendo in modo avventuroso ed improvvisto il denaro che gli era stato affidato nell'interesse di tutti, sprestando risorse destinate agli associati ed esponendo la Federazione stessa ad un gravissimo danno di immagine ed economico ed è appena il caso di ricordare che la sua posizione di Presidente di Comitato ne aggravava la colpa (art. 48 c. 2 Reg. Giur.).

La decisione della CGN deve dunque essere confermata sotto il profilo sostanziale della sanzione inflitta.

La tassa deve essere incamerata.

P.Q.M.

La Corte Federale, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara insussistente l'addebito di cui al capo b) della parte motiva.

Conferma la sanzione della radiazione.

Dispone l'incameramento della tassa.

Roma, 16 dicembre 2003

Il Presidente
Dott. Vittorio Zanichelli